

SILVIO BOCCALATTE

I SERVIZI AUDIOVISIVI PER « ADULTI ». BREVI OSSERVAZIONI TRA TUTELA DEI MINORI E LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

SOMMARIO: 1. Il quadro di riferimento: programmi « nocivi » e « film » o « programmi » vietati. — 2. La portata del divieto di trasmissione dei servizi per adulti: da un problema esegetico ad un'ipotesi di lavoro. — 3. Il dato letterale e sistematico. — 4. Sul rapporto tra normativa comunitaria e disciplina di recepimento. — 5. La pornografia e la Costituzione: cenni generali e indicazioni giurisprudenziali. — 5.1. Considerazioni generali in relazione alla portata dell'art. 21 Cost. — 5.2. La Corte costituzionale e la pornografia: i principi vigenti tratti dall'evoluzione della giurisprudenza sull'art. 528 c.p. — 5.3. Un ulteriore possibile profilo di diritto costituzionale: la libertà di comunicazione ex art. 15 Cost. — 6. Il divieto di trasmissione diurna di servizi per adulti: un'ipotesi di interpretazione.

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO: PROGRAMMI « NOCIVI » E « FILM » O « PROGRAMMI » VIETATI.

Sotto l'ampia rubrica « tutela dei minori », il novellato articolo 34 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d'ora in poi « T.U. »), prevede norme dedicate alla regolamentazione dei programmi che possono nuocere (gravemente o meno) allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, nonché dei « film » per adulti.

La tutela del corretto sviluppo psicofisico dei minori tramite limitazioni alla possibilità di trasmettere programmi televisivi contenenti scene ritenute non adeguate alla loro età non è certo una novità nella legislazione italiana e ha una precisa corrispondenza nel testo originario dell'art. 34 T.U.: ciò che appare come un'innovazione completa è, al contrario, la concreta disciplina di tale regime di limitazioni, su cui giova soffermarsi brevemente.

La nuova normativa esordisce, al primo comma dell'art. 34 T.U., con un divieto apparentemente generale, salvo essere progressivamente circoscritto nei commi seguenti: « sono vietate le

* Relazione al Convegno *Il recepimento della direttiva « Servizi media audiovisivi » e il futuro delle televisioni digitali* svoltosi presso l'Università degli

Studi di Roma Tre il 17 marzo 2010. Il testo del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 44 è pubblicato *infra* a p. 157.

trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato».

A parte ciò, la disciplina concreta si impernia su una dicotomia tra:

a) «*programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni*», i quali non possono essere trasmessi su alcuna piattaforma di trasmissione, «*a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi*» (art. 34, comma 2, T.U.). Per questi «programmi», quindi, il divieto di trasmissione è esplicitamente attenuato: la disposizione in esame, infatti, prosegue al fine di regolamentare proprio l'ipotesi della loro trasmissione, possibile anche «in chiaro»¹;

b) «*film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonché... programmi classificabili a visione per soli adulti*» (art. 34, comma 3, T.U.) e «*film vietati ai minori di anni quattordici*» (art. 34, comma 4, T.U.). In queste ipotesi il divieto si presenta in vesti letterali apparentemente perentorie e assolute, escludendo la trasmissione di tali elementi in forza di tre specifiche precisazioni: «*anche a pagamento*», «*ivi compresi quelli forniti a richiesta*», nonché «*su tutte le piattaforme di trasmissione*». All'interno di questa categoria, però, la legge opera un'ulteriore distinzione: da una parte si pongono i contenuti cui è stata vietata *tout court* la proiezione o la rappresentazione, oppure ne sia stata vietata la visione agli infradiciottenni; dall'altra parte si collocano i «film» vietati agli infraquattordicenni. Nella prima ipotesi, la trasmissione è vietata dalle ore 7.00 alle ore 23.00; nella seconda, invece, viene concessa una mezz'ora in più, poiché il divieto è circoscritto dalle ore 7.00 alle ore 22.30². Proprio in relazione ai minori di anni quattordici, va notato come i divieti siano esplicitamente riferiti ai soli «film», tralasciando la menzione dei «programmi»: la nozione di «film» non è definita dal T.U. e sembra avere un significato più ristretto

¹ «*Qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo*» (art. 34, comma 2, T.U. ultima parte).

² Va incidentalmente notato come i vincoli orari non siano stati formulati in

modo testualmente omogeneo, costituendo una violazione delle buone regole di *drafting* normativo, con conseguente aumento della difficoltà di lettura: al comma 3, infatti, il legislatore delegato prevede che la trasmissione sia «*comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00*», mentre al comma 4 il divieto è «*prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7,00*».

rispetto a quella di « programma ». Infatti, laddove il programma, secondo la definizione legislativa, è « *una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva* » (art. 2, comma 1, lett. e), T.U.)³, il « film » può essere stipulativamente definito come un programma il cui contenuto integra una narrazione e/o una riproduzione, svolta da attori e non in diretta, dotata di una « trama », per quanto minima ed essenziale. È quindi ragionevole supporre che il divieto di trasmissione dei programmi non adatti ai minori di quattordici anni sia circoscritto ai soli « film », così qualificati a seguito della procedura sul nulla osta prevista dalla legge 21 aprile 1962, n. 161.

A ben vedere, in realtà, la categoria qui rubricata *sub b*) e disciplinata dai commi 3 e 4 dell'art. 34, T.U. non appartiene ad un *genus* diverso rispetto a quella qui rubricata *sub a*) e disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo. Piuttosto, sembra più adeguato interpretare la distinzione attraverso il rapporto tra *genus* e *species*, laddove il genere è costituito dalla categoria *sub a*) (« *programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni* »), la specie è costituita dalla categoria *sub b*) (programmi e film vietati ai minori), e l'elemento specializzante è la gravità del nocimento allo sviluppo che può essere cagionato al minore dalla visione del programma.

In questo senso, si può dunque ritenere sin da subito che la formulazione del precedente comma 1, dell'art. 34, T.U., non abbia carattere generale ma si riferisca precipuamente alla categoria *sub b*): nella sua formulazione letterale, non a caso, si menzionano trasmissioni che possano nuocere « *gravemente* » allo sviluppo o che, comunque, contengano scene pornografiche o di particolare violenza.

2. LA PORTATA DEL DIVIETO DIURNO DI TRASMISSIONE DEI SERVIZI PER ADULTI: DA UN PROBLEMA ESEGETICO AD UN'IPOTESI DI LAVORO.

Dopo aver sommariamente descritto il quadro della nuova disciplina con cui il T.U. affronta la complessa problematica della tutela dei minori, si può ora circoscrivere l'ambito della presente analisi alla normativa dettata dai commi 3 e 4 del novellato art. 34, cioè, specificamente, a ciò che può genericamente definirsi come « servizi per adulti ». Più precisamente, l'obiettivo del pre-

³ Peraltro, « non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetiti-

ve o consistenti in immagini fisse » (art. 2, comma 1, lett. e), T.U., ultimo periodo).

sente studio è quello di mettere a fuoco la plausibile ampiezza e portata del divieto di trasmissione diurna dei servizi per adulti, aspetto che, a prima lettura, appare per nulla chiaro.

Come già rilevato, le disposizioni in esame sembrano esprimersi in termini apparentemente perentori, vietando la trasmissione diurna di servizi per adulti «su tutte le piattaforme di trasmissione», anche se forniti a pagamento e/o su richiesta: la complessa procedura contenente «gli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere i minori» dalla fruizione dei suddetti servizi — prevista in generale dall'art. 34, comma 5, T.U. ma la cui dettagliata esplicazione nei dettagli sarà compito dell'AGCOM —, quindi, parrebbe riferirsi alla sola fornitura di servizi per adulti in orari notturni.

Seguendo questa prima chiave interpretativa, dunque, l'Italia avrebbe scelto una televisione diurna assolutamente «*porn-free*». Se, però, si pone mente anche solo alla rubrica⁴ dell'art. 34 — «disposizioni a tutela dei minori» — si comprende immediatamente come tale opzione esegetica non sia accoglibile: una normativa che bandisca, senza alcuna eccezione, i servizi per adulti in orari diurni andrebbe ben oltre la «tutela dei minori», perché impedirebbe a un soggetto maggiorenne di fruire di tali servizi, anche quando egli li richieda espressamente e possa ottenerli in modo riservato, tramite apposita procedura identificativa atta a certificare la sua età. Se le disposizioni in esame dessero vita a una simile disciplina, non sarebbe impossibile ritenere che il legislatore abbia effettuato un giudizio di valore in relazione a comportamenti privati tenuti da adulti consenzienti e privi della benché minima offensività verso chicchessia: un'operazione difficilmente compatibile con il ruolo dello Stato in una democrazia liberale.

Prima di giungere a simili conclusioni s'impone all'interprete, dunque, una serrata disamina letterale e sistematica delle disposizioni in esame (par. 3), ma anche sotto il profilo della loro genesi comunitaria (par. 4) nonché alla luce dei precetti costituzionali (par. 5).

3. IL DATO LETTERALE E SISTEMATICO.

I commi 3 e 4 del novello art. 34 T.U. non brillano certamente per chiarezza e agevole comprensibilità: si tratta di disposizioni inserite in un articolo esageratamente lungo, composto da ben 11 commi, ciascuno dei quali, a sua volta, si esplica in periodi formati da svariate proposizioni. Proprio in forza di tale complessità, è opportuno rifuggire da letture avventate e semplicistiche, basate esclusiva-

⁴ Sul rilievo delle rubriche nelle auto-qualificazioni delle finalità degli articoli ci si permette di rinviare a S. BOCCALATTE,

La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali, Padova, Cedam, 2008, spec. 318 ss.

mente sulle suggestioni comunicate dall'apparente perentorietà linguistica dei divieti di trasmissione diurna dei servizi per adulti.

Al contrario, va immediatamente rilevato come il comma 3 (film vietati *tout court* e vietati ai minorenni) esordisca con un'ampia clausola di salvezza: «fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea a tutela dei minori e di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, dell'articolo 3, nonché dell'articolo 32, comma 5, e dall'articolo 36-bis».

Tale serie di rinvii normativi merita un'analisi specifica.

Si pone in primo luogo, il generico e vago richiamo alle «norme dell'Unione europea a tutela dei minori», il quale non fornisce indicazioni utili ai fini dell'esegesi dei divieti di trasmissione e, anzi, appare del tutto superfluo, se non fuorviante. In virtù dell'art. 117, comma 1, Cost., così come attualmente interpretato dalla Corte costituzionale, il legislatore statale e regionale non può violare i vincoli comunitari — tutti i vincoli comunitari — non solo quelli inerenti una specifica materia: a prescindere dal rinvio, dunque, l'intera normativa comunitaria costituisce comunque il necessario quadro giuridico di riferimento nell'ambito del quale si esplica sempre la potestà legislativa.

Privo di elementi significativi appare anche il rinvio all'art. 3, T.U., dal quale non si può trarre altro che un generico riferimento al «*principio della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva*», nonché al «*rispetto... delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore*»⁵.

Il richiamo all'art. 32, comma 5, T.U.⁶, è del tutto irrilevante ai fini del presente studio, mentre quello all'art. 36-bis T.U. si riferisce alle sole «comunicazioni commerciali», e si limita a ribadire, tra l'altro, che «*le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori*».

È invece essenziale la menzione dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 34 T.U. In particolare non si può non notare come il rinvio

⁵ Art. 3, T.U.: «Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiera, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà

e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali».

⁶ Art. 32, comma 5, T.U.: «I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità».

si estenda necessariamente anche a due eccezioni ai divieti: « *salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato* » (comma 1) e « *a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi* » (comma 2).

Orbene, l'eccezione prevista al comma 2 non sembra essere specificamente rilevante ai nostri fini, in quanto riferita alla categoria dei programmi « che possono nuocere allo sviluppo » dei minori, precedentemente rubricata *sub a*) nel paragrafo 1 del presente studio, e di cui la legge non nega la possibilità di trasmissione anche in chiaro; diverso il discorso per quanto previsto al comma 1. In quest'ultimo caso, infatti, l'eccezione si intende riferita alle trasmissioni che possono nuocere « gravemente » allo sviluppo dei minori o che presentano scene particolarmente violente o pornografiche: si tratta, insomma, di un'eccezione che non può non riguardare la categoria *sub b*), cioè proprio i film e le trasmissioni vietate in orario diurno dai commi 3 e 4.

Ad adiuvandum, va poi rilevato un ulteriore elemento: le disposizioni di divieto di cui all'art. 34, commi 3 e 4, T.U., come già detto, si rivolgono espressamente anche alle trasmissioni a pagamento e a quelle fornite su richiesta, ma tacciono in relazione alle trasmissioni ad accesso condizionato.

Dal complesso di queste osservazioni si può quindi trarre una prima indicazione, derivante dal mero tenore letterale delle disposizioni e dalla loro sistematica: il divieto diurno di trasmissione di servizi per adulti non si estende alle trasmissioni ad accesso condizionato, cioè, secondo la definizione legislativa, ai casi in cui sia presente « *ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore* » (art. 2, comma 1, lett. r), T.U.)⁷.

4. SUL RAPPORTO TRA NORMATIVA COMUNITARIA E DISCIPLINA DI RECEPIMENTO.

Il Decreto legislativo che ha introdotto le disposizioni in esame nel T.U. si autoqualifica quale normativa di recepimento della Di-

⁷ È solo il caso di notare, peraltro, che la clausola di salvezza con cui esordisce il comma 3 è assente nel comma 4. Tale rilievo, però, non può portare a ritenere che non si estenda anche al comma 4: sostenere una simile tesi, infatti, condurrebbe al paradosso per cui i programmi maggiormente nocivi per i minori (cioè quelli per cui è sta-

to negato il nulla osta o quelli vietati agli infradiciottenni) potrebbero essere trasmessi, in orari diurni, attraverso meccanismi di accesso condizionato, mentre i film meno nocivi (cioè quelli per cui vige il divieto di visione ai soli soggetti infraquattordicenni) siano assolutamente e del tutto esclusi dalla trasmissione dalle 7.00 alle 22.30.

rettiva 2007/65/CE in materia di esercizio delle attività televisive: è dunque immediatamente necessario chiedersi sino a che punto le opzioni implementate dal legislatore delegato italiano siano imposte o vincolate dalla normativa europea.

La direttiva in questione, invero, non ha modificato sostanzialmente⁸ il quadro generale della disciplina comunitaria in materia di servizi per adulti: la disposizione di riferimento è rimasta l'art. 22, Dir. 89/552/CEE, come sostituito dall'art. 1, comma 27, Dir. 97/36/CE⁹. L'art. 1, comma 8, Dir. 2007/65/CE, però, ha inserito nel corpo della normativa del 1989 l'art. 3-*nonies*, contenuto in un nuovo Capo (il Capo II-*TER*) dedicato alle « disposizioni applicabili unicamente ai servizi di media audiovisivi a richiesta »: in base a tale articolo, gli Stati membri debbono adottare le misure « *atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta... che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in modo da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media audiovisivi a richiesta* ».

Com'è del tutto palese, in relazione ai « servizi di media audiovisivi a richiesta » la normativa comunitaria non prevede limitazioni d'orario ai programmi « per adulti »: si limita ad imporre che gli Stati adottino le misure opportune per evitare che i minori abbiano « normalmente » a che fare con tali contenuti asseritamente nocivi.

Si può quindi ritenere, senza ragionevoli dubbi, che un divieto *tout court* di fornitura diurna di programmi « per adulti » attraverso servizi di media su richiesta, pur non integrando un'ipotesi di eccesso di delega, non sia imposto da obblighi comunitari e, certamente, non costituisca la forma meno penetrante di regolamentazione.

Al contrario, la soluzione adottata dal legislatore italiano appare in frontale contrasto con il « considerando » n. 45, secondo

⁸ L'abrogazione degli articoli 22-*bis* e 22-*ter*, Dir. 89/552/CEE, inseriti dalla Dir. 97/36/CE, operata dall'art. 1, comma 24, Dir. 2007/65/CE non sembra comportare novità di rilievo.

⁹ La dicotomia enucleata al paragrafo precedente deriva, evidentemente, dall'impostazione della normativa europea, per cui sembra rilevante riportare integralmente il testo dell'art. 22, Dir. 89/552/CEE, come sostituito dalla Dir. 97/36/CE: « 1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei

minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. 2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi. 3. Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri fanno sì che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione ».

cui « *le misure adottate per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana dovrebbero essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* ». Il medesimo « *considerando* », poi, prosegue « *suggerendo* » misure « *quali l'uso di numeri di identificazione personale (codici PIN), sistemi di filtraggio o di identificazione* », che dovrebbero essere in grado di « *garantire un adeguato livello di tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana, con particolare riferimento ai servizi audiovisivi a richiesta* », e ricordando che « *la raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica già riconosceva l'importanza di sistemi di filtraggio e di identificazione e prevedeva una serie di azioni possibili a beneficio dei minori, quali la sistematica messa a disposizione degli utenti, all'atto di sottoscrivere un abbonamento presso un fornitore di accesso, di un sistema di filtraggio efficace, aggiornabile e di semplice utilizzo o la predisposizione di sistemi di filtraggio automatico per l'accesso a servizi specificamente destinati ai bambini* ».

Pur non avendo *stricto sensu* portata normativa, in quanto facente parte del preambolo della direttiva, il « *considerando* » appena citato ha comunque valore quale strumento di ausilio all'interpretazione della normativa di recepimento ed è indice chiaro di come il legislatore europeo abbia immaginato la linea di demarcazione e di equilibrio tra libertà di espressione e tutela dei minori.

5. LA PORNOGRAFIA E LA COSTITUZIONE: CENNI GENERALI E INDICAZIONI GIURISPRUDENZIALI.

5.1. *Considerazioni generali in relazione alla portata dell'art. 21 Cost.*

La tutela del buon costume è un interesse che ha dignità costituzionale in quanto incorporato nell'art. 21, comma 6, Cost., a mente del quale « *sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume* », tale divieto è poi assistito da riserva di legge al fine di « *prevenire e... reprimere le violazioni* ».

Non è certo questo il luogo per approfondire la nozione di « buon costume », su cui la dottrina si è misurata per decenni¹⁰, ma si può affermare che l'interpretazione di gran lunga preva-

¹⁰ Una puntuale disamina può essere reperita, ad esempio, in G. FIANDACA, *Problematica dell'osceno e tutela del buon costume*, Padova, Cedam, 1984,

più di recente si veda, ad esempio, R. ZACCARIA, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, Cedam, 2004, 13 ss.

lente, perlomeno nell'ambito del diritto costituzionale¹¹, la identifica con la protezione del pudore sessuale, rifuggendo da pericolose interpretazioni estensive basate su equivalenze con formule espressamente rifiutate in Assemblea costituente, quali la « moralità pubblica ». Il concetto di « buon costume », peraltro, non è immutabilmente scolpito nella natura umana, ma va letto in rapporto con l'evolversi della società, come espressamente confermato dalla Corte costituzionale¹².

Già solo questa prima considerazione comporta una conseguenza immediata: lo Stato ha il compito costituzionalmente legittimato (se non imposto) di proteggere il pudore sessuale degli individui, così come percepito in un dato momento storico, allorché un determinato soggetto venga attinto (anche solo potenzialmente) da immagini o filmati osceni senza il suo consenso o la sua richiesta. In altri termini: l'art. 21, comma 6, Cost., non legittima, né può legittimare, la tutela del pudore sessuale di una persona adulta che abbia consapevolmente richiesto la fruizione di materiale pornografico o vi abbia consapevolmente consentito. In caso contrario si verrebbe a vietare (dunque a punire, penalmente o meno) un atto o un comportamento privo di lesività per alcuno, anche per lo stesso fruitore, il quale, come essere umano adulto, ha (o dovrebbe avere) ormai terminato la fase principale e cruciale del proprio sviluppo psicofisico.

Al di fuori di questa interpretazione, non si può che immaginare uno Stato che voglia imporre una determinata morale sessuale oppure uno Stato che, volendo difendere i propri cittadini dai loro stessi comportamenti, tratti ogni persona come un eterno infante.

5.2. *La Corte costituzionale e la pornografia: i principi vigenti tratti dall'evoluzione della giurisprudenza sull'art. 528 c.p.*

Queste riflessioni di carattere generale sono pienamente confermate dalla giurisprudenza costituzionale in materia di repressione della pornografia, la quale si è profondamente evoluta nel ventennio intercorrente tra l'inizio degli anni Settanta e l'inizio degli anni Novanta.

Com'è noto, la legislazione italiana contiene svariate disposizioni a tutela del buon costume: nella presente sede, in particolare, è rilevante l'art. 528, comma 1, del vigente codice penale, il quale punisce la fabbricazione, la detenzione, l'importazione, l'esportazione, la messa in circolazione, uniti al dolo specifico co-

¹¹ Cfr. G. FIANDACA, *Problematica dell'osceno*, cit., 67 ss.

¹² Corte cost. 10-16 dicembre 1970, n. 191, considerato in diritto.

stituito dallo scopo di commercio, distribuzione o pubblica esposizione, di « *scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie* », nonché il loro commercio, la loro distribuzione o la loro pubblica esposizione (art. 528, comma 2, c.p.).¹³ Nella sua portata letterale originaria, voluta dal legislatore del 1930, questa fattispecie delittuosa si presenta in termini di assolutezza non dissimili a quelli del divieto diurno di trasmissione dei servizi per adulti sancito dall'art. 34, commi 3 e 4, T.U.: proprio in relazione ad essa, però, la Corte costituzionale ha avuto modo di enunciare alcuni principi certamente applicabili anche alla problematica cui si riferisce il presente studio.

Originariamente, nella sentenza n. 93 del 1972, il Giudice delle leggi manteneva un atteggiamento del tutto conservatore, non riconoscendo alcun limite costituzionale alla legittimità della repressione della pornografia¹⁴ ed escludendo radicalmente che l'art. 528 c.p. attribuisse una sorta di potere censorio in capo al venditore delle pubblicazioni pornografiche¹⁵. Successivamente, la portata stessa del precetto subiva una drastica modifica ad opera della legge 17 luglio 1975, n. 355: in forza di tale intervento legislativo gli edicolanti venivano considerati « non punibili » se le parti palesemente oscene delle pubblicazioni non fossero « immediatamente visibili al pubblico », e se l'acquirente non fosse un infraudicenne.

L'evoluzione tecnologica, però, comportava l'obsolescenza legislativa tramite l'emergere di un prodotto completamente nuovo: la videocassetta. Ne conseguiva un paradosso difficilmente giustificabile: l'edicolante che avesse posto in vendita una pubblicazione

¹³ In relazione alle trasmissioni televisive o radiofoniche « che abbiano carattere di oscenità », l'art. 30, l. 6 agosto 1990, n. 223, estende le sanzioni di cui all'art. 528 c.p. anche ai concessionari pubblici o privati.

¹⁴ Corte cost. 10-18 maggio 1972, n. 93, considerato in diritto: « senza dubbio la garanzia costituzionale copre sia il diritto alla libera manifestazione del pensiero, sia il diritto al libero e pieno uso dei relativi mezzi di divulgazione. Ma l'esercizio di questo fondamentale diritto di libertà trova, come ogni altro diritto, il proprio limite nei principi e nei precetti della Costituzione. È proprio l'art. 21 della Costituzione che all'ultimo comma vieta tutte le manifestazioni contrarie al buon costume, imponendo al legislatore l'obbligo di prevenire e reprimere, con mezzi adeguati, le relative violazioni, fra le quali la diffusione dell'oscenità prevista nell'articolo 528 del codice penale si presenta come particolarmente grave. In relazione al det-

tato dell'art. 21 della Costituzione l'Italia ha assunto anche internazionalmente (D.P.R. 20 ottobre 1949 n. 1071) l'impegno di perseguire e punire chiunque si renda responsabile della diffusione di stampati osceni ».

¹⁵ Corte cost., 10-18 maggio 1972, n. 93, citata *supra*, considerato in diritto: « nell'ipotesi particolare del cosiddetto edicolante è sofisticato dire che l'obbligo da parte sua di non contravvenire alle norme dell'art. 528 del codice penale verrebbe a trasformarlo in un censore privato capace di impedire la diffusione del pensiero. L'edicolante che, ritenendo osceni gli stampati inviati per l'esposizione e la vendita, si astiene dall'esibirli, ben lungi dall'usurpare una funzione censoria, difende la propria personale dignità umana della quale egli è giudice ». Sullo stato della dottrina all'epoca della sentenza in esame si veda A. CERRI, *Libertà di pensiero: manifestazione, diffusione, mezzi*, in *Giur. cost.*, 1972, 2877 ss.

oscena avrebbe potuto avvalersi della L. n. 355/1975, mentre così non sarebbe potuto accadere nel caso della commercializzazione delle videocassette. Chiamata ad esprimersi su questo punto, con la sentenza n. 1063/1988 la Corte costituzionale ribadiva la piena conformità dell'art. 528 c.p. all'art. 21 Cost. ed escludeva ogni profilo di violazione del principio d'eguaglianza poiché « la causa di non punibilità concessa dal legislatore ad edicolanti e librai è nella natura della causa e nella sua eccezionalità ».¹⁶

Con la sentenza n. 368/1992, però, si verifica una svolta giurisprudenziale¹⁷ di importanza tale da plasmare la stessa interpretazione dell'art. 21 Cost., configurandone l'attuale portata normativa¹⁸.

La fattispecie cui prende le mosse la citata decisione del 1992 è decisamente interessante: in un giudizio penale per violazione dell'art. 528 c.p., l'imputato era un venditore di videocassette il quale deteneva anche videocassette di contenuto osceno collocate, però, in un locale diverso e separato rispetto a quello destinato alla vendita delle normali videocassette. Tale modalità di vendita era chiaramente finalizzata allo scopo di consegnare o far visionare le videocassette pornografiche ai soli clienti che ne avessero fatta espressa richiesta.

Nel pronunciare una complessa sentenza interpretativa di rigetto, la Corte muove da un principio la cui applicazione alla tutela del buon costume costituisce una novità nella giurisprudenza costituzionale: « occorre tener presente che... l'interprete della Costituzione — insieme al legislatore in sede di attuazione del bilanciamento dei valori costituzionali attraverso le proprie scelte discrezionali — deve attenersi all'imprescindibile criterio erme-

¹⁶ Corte cost., 24 novembre-6 dicembre 1988, n. 1063, pto. 3 considerato in diritto. Su questa pronuncia della Corte costituzionale, si veda F. RAMACCI, *Disegualianza dei simili: a proposito della vendita di pubblicazioni oscene o pornocassette*, in *Giur. cost.*, 1988, 5204 ss., il quale riassume, molto efficacemente, il pensiero del Giudice delle leggi nel 1988 (p. 5208): « la posizione dei rivenditori di audiovisivi osceni non può non apparire *simile* a quella dei rivenditori di stampati osceni: la somiglianza sembrerebbe indicare la ragionevolezza dell'applicazione analogica ai rivenditori di audiovisivi della disciplina giuridica stabilita per i venditori di stampati; il ricorso all'interpretazione analogica appare tuttavia impraticabile perché la norma da applicare analogicamente è una norma eccezionale, perché la disciplina giuridica da essa disposta deroga al diritto comune e ciò in base alla specificità del caso regolamentato, che pertanto *deve essere*

considerato diverso dall'altro caso anche se simile. In altri termini », conclude l'A., « l'innegabile somiglianza non coinvolge problemi di uguaglianza di fronte alla legge, perché la differenza di trattamento riposa su situazioni oggettivamente diverse, ma può se mai "sollevare problemi di giustizia" ».

¹⁷ Si tratta di una svolta giurisprudenziale veramente netta. Infatti, in un caso del tutto simile, solo tre anni prima la Corte costituzionale (Corte cost. 13-29 dicembre 1989, n. 589) rigettava la questione di legittimità degli artt. 528 e 529 c.p. attraverso una semplice ordinanza di manifesta infondatezza.

¹⁸ In realtà la Corte costituzionale non sviluppa un'interpretazione autonoma, ma aderisce alla linea esegetica nata nella giurisprudenza di legittimità e imposta definitivamente in Cass., Sez. Un., 1 ottobre 1991, Vercelli, in *Cass. pen.*, 1992, 931.

neutico secondo cui, poiché «la Carta fondamentale accoglie e sottolinea il principio (...) per il quale il di più di libertà soppressa costituisce abuso», ne consegue che si può «limitare la libertà solo per quel tanto strettamente necessario a garantirla».¹⁹ In altri termini: anche in fatto di tutela del buon costume, la limitazione della libertà deve essere strettamente proporzionata allo scopo costituito dalla tutela di un altro valore di libertà costituzionalmente tutelato.

Ne consegue che se, in relazione alla fattispecie penale, l'osceno raggiunge il limite dell'antigiuridicità «solo quando sia destinato a raggiungere la percezione della collettività»²⁰, in senso generale²¹, il Giudice delle leggi afferma esplicitamente che «la contrarietà al sentimento del pudore non dipende dall'oscenità di atti o di oggetti in sé considerata, ma dall'offesa che può derivarne al pudore sessuale».²² Ne consegue direttamente, allora, che «la misura di illiceità dell'osceno è data dalla capacità offensiva di questo verso gli altri, considerata in relazione alle modalità di espressione e alle circostanze in cui l'osceno è manifestato. E tale capacità... non può certo riscontrarsi nelle ipotesi in cui l'accesso alle immagini o alle rappresentazioni pornografiche non sia indiscriminatamente aperto al pubblico, ma sia riservato soltanto alle persone adulte che ne facciano richiesta»²³.

¹⁹ Corte cost. 9-27 luglio 1992, n. 368, pto. 2 considerato in diritto.

²⁰ Corte cost. 9-27 luglio 1992, n. 368, citata *supra*, pto 2 considerato in diritto.

²¹ Come correttamente rilevato dalla dottrina, «se è vero che [le affermazioni della Corte] prendono spunto dall'interpretazione di disposizioni penali, è altresì indubbio che non risultano confinate a valere solo per questo settore dell'ordinamento, ma hanno una portata ben più ampia in quanto finiscono per porsi quale diretta esplicazione del parametro costituzionale» (R. ORRÙ, *La «pubblicità» delle condotte come «requisito essenziale» della nozione del buon costume ex art. 21 Cost. e come «vincolo» all'attività interpretativa dei giudici*, in *Giur. cost.*, 1992, 3567).

²² Corte cost. 9-27 luglio 1992, n. 368, citata *supra*, pto 2 considerato in diritto.

²³ Corte cost. 9-27 luglio 1992, n. 368, citata *supra*, pto 3 considerato in diritto. Giova incidentalmente notare che a conclusioni non dissimili è giunta anche la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America in merito a talune disposizioni del *Communications Decency Act*. Per la precisione, nella sentenza *Reno v. American Civil Liberties Union*, 521 U.S. 844 (1997), la maggioranza della Corte, espressa con le parole del giudi-

ce John Paul Stevens, ha affermato che «*It is true that we have repeatedly recognized the governmental interest in protecting children from harmful materials. But that interest does not justify an unnecessarily broad suspension of speech addressed to adults. As we have explained, the Government may not 'reduce[e] the adult population... to... only what is fit for children'.*» In altri termini, secondo la Corte Suprema «*Regardless of the strength of the government's interest in protecting children, the level of discourse reaching a mailbox simply cannot be limited to that which would be suitable for a sandbox.*» Sul punto cfr. N.W. PALMIERI, *Diritto della comunicazione e dell'informazione*, Padova, Cedam, 2003, 48 ss. La questione ha avuto ulteriori sviluppi giudiziari negli Stati Uniti: a fronte della sentenza appena citata, il Congresso ha infatti adottato il Child Online Protection Act, che è stato nuovamente impugnato da parte dell'American Civil Liberties Union. Ciò ha portato ad altre due sentenze — *Ashcroft v. American Civil Liberties Union*, 535 U.S. 656 (2002) e *Ashcroft v. American Civil Liberties Union*, 542 U.S. 656 (2004) — in cui la Corte Suprema ha sostanzialmente ribadito la medesima impostazione generale. Sull'argomento si veda anche *Ashcroft v. Free Speech Coalition*,

5.3. *Un'ulteriore possibile profilo di diritto costituzionale: la libertà di comunicazione ex art. 15 Cost.*

La particolare fattispecie costituita dalla prestazione di servizi di media audiovisivi a richiesta attinge anche un diverso profilo di diritto costituzionale, forse non immediatamente evidente e percepibile: per comprenderlo è bene focalizzare l'attenzione sulla normale dinamica dei servizi di media audiovisivi a richiesta.

Nella prestazione di media audiovisivi a richiesta, il fruitore individua un servizio di media all'interno di un catalogo selezionato dal fornitore: a questo punto il fruitore si rivolge direttamente al fornitore richiedendo uno specifico servizio, così il fornitore risponde alla richiesta e rende disponibile all'utente il servizio richiesto. La richiesta e la fornitura si svolgono in modo assolutamente privato tra soggetti determinati che sono lontani tra loro.

A ben vedere, quindi, sembrerebbero presenti gli elementi tipici (o perlomeno taluni degli elementi tipici) della comunicazione, così come prevista e tutelata dall'art. 15 Cost.²⁴; i soggetti della comunicazione sono determinati²⁵, il contenuto è del tutto riservato e

535 U.S. 234 (2002), in cui la Corte Suprema ha considerato contrastante con il Primo Emendamento il delitto di pornografia virtuale sanzionato dal Child Pornography Prevention Act del 1996.

²⁴ In relazione alla portata oggettiva della tutela offerta dall'art. 15 Cost., V. ITALIA, *Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni*, 1963, Milano, Giuffrè, 25 ss. ritiene che « il costituente italiano non [abbia] impiegato i termini "corrispondenza" e "comunicazione" attribuendo loro un significato particolare », ciò, a detta dell'A., « significa ... che si è voluto richiamare il significato che essi già avevano nella legislazione ordinaria », e sempre secondo la ricostruzione fornita dall'A. « i termini "corrispondenza" e "comunicazione" contenuti nella norma costituzionale non possono quindi avere altro significato che quello indicato dalle norme postali ». Ciò però non va inteso nel senso che solo la corrispondenza e le comunicazioni affidate alle poste siano tutelate dall'art. 15 Cost. (V. ITALIA, *Libertà e segretezza*, cit., 31), ma che, comunque, la protezione costituzionale si estenda alle sole forme di corrispondenza e comunicazione riservata. In relazione alla nozione di « comunicazioni », il medesimo A. nota che « l'ampiezza della dizione... impedisce ogni interpretazione restrittiva », dunque risultano tutelate tutte le comunicazioni, « telegrafiche, telefoniche, radioelettriche ed ottiche » (V. ITALIA, *Libertà e segretezza*, cit., 32-33).

²⁵ Contrario alla riconducibilità della presente fattispecie all'ambito di tutela offerto dall'art. 15 Cost. si è espresso R. ZACCARIA, *Diritto dell'informazione*, 122, secondo il quale « vi sono casi in cui neanche la presenza di una cerchia ristretta di soggetti determinati pare sufficiente a qualificare con certezza una comunicazione come inquadrabile nell'art. 15. Si pensi alla televisione interattiva (come la Video On Demand), nella quale l'utente richiede all'emittente la trasmissione di un determinato programma nell'orario desiderato: nonostante che l'utente non sia più spettatore passivo ma possa interagire con il gestore del servizio comunicando allo stesso le proprie richieste, non ci pare che possa parlarsi di comunicazione riservata ai sensi dell'art. 15. In questo caso, infatti, la persona del destinatario, pur individuata nella propria identità, è assolutamente irrilevante per l'emittente, che è obbligata a non escludere alcuno dalla fruizione dei programmi trasmessi tra coloro che ne facciano richiesta ». Poco dopo, lo stesso A., precisa che i servizi di Video On Demand, « pur concernendo comunicazioni intersoggettive tra il gestore del servizio e l'utente, non dovrebbero integrare una forma di comunicazione riservata proprio per l'irrilevanza che assume la figura del destinatario, la quale rende improponibile ogni pretesa di segretezza; casi come questo dovrebbero piuttosto rientrare nella disciplina generale dell'art. 21 Cost., con la conseguenza fondamentale dell'applica-

possiede il carattere dell'attualità²⁶. Potrebbe essere assente, invece, un'ulteriore caratteristica considerata essenziale da parte della dottrina al fine di ricondurre una fattispecie alla nozione di comunicazione ex art. 15 Cost.: la cosiddetta « commutabilità », cioè la possibilità che ambedue i soggetti interessati possano reciprocamente e liberamente scambiarsi i ruoli di inviante e ricevente il messaggio. È chiaro che, nel caso dei servizi di media a richiesta, i ruoli del fornitore e dell'utente siano immutabili, così come automatici e predeterminati sono anche i contenuti della loro interazione: così ragionando si potrebbe allora negare in radice che la situazione in esame costituisca una « comunicazione » e, dunque, si verrebbe a sottrarla interamente dall'ambito di efficacia dell'art. 15 Cost.²⁷.

bilità del limite del buon costume. Le modalità trasmissive su cui si basa il sistema di Video On Demand », prosegue infatti Zaccaria, « sono tali da configurare certamente un rapporto interpersonale: tuttavia la selezione tra gli utenti in ordine al momento diffusivo non discende affatto da una volontà di segretezza o comunque di comunicazione con soggetti infungibili, bensì soltanto dall'avvenuta constatazione dell'adempimento degli oneri economici richiesti. La selezione del destinatario è cioè determinata da un fattore meramente economico, quale prodotto di una volontà che ha ad oggetto la circolazione del prodotto audiovisivo e il raggiungimento del maggior numero possibile di utenti. La prestazione nei confronti di soggetti determinati si innesta quindi nell'ambito di un fenomeno comunicativo assai più ampio, configurandosi come mera fase esecutiva di un processo di manifestazione e diffusione del pensiero; e le particolari modalità con cui tale fase viene realizzata non possono che essere irrilevanti sotto il profilo dell'inquadramento costituzionale ». Da tale ricostruzione ci si permette di dissentire, in quanto essa appare eccessivamente restrittiva, più condivisibile appare l'impostazione di V. ZENO ZENCOVICH, *Appunti sulla disciplina costituzionale delle telecomunicazioni*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 1996, 393 ss. (cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti alla nozione di comunicazione e di corrispondenza così come definita nella precedente dottrina italiana), e, spec. pp. 398 ss., secondo il quale « così come l'invio per posta di un quotidiano o... di un periodico "in busta chiusa" è tutelato ai sensi dell'art. 15 Cost., del pari la tutela si estende alla comunicazione attraverso una rete di teleco-

municazioni. Ciò che è libero e segreto », precisa l'A., « è la comunicazione tra utente e fornitore non essendo lecito vietarla o apprendere il contenuto, per quanto questo possa essere di dominio pubblico ». In modo convincente, infatti, Zeno Zencovich distingue tra la libertà di inviare un servizio di media audiovisivo (anche « *on demand* »), la quale viene necessariamente tutelata dall'art. 21 Cost., e « la comunicazione fra utente e servizio (consistente nella richiesta di quel determinato programma da un soggetto ben determinato, in una certa ora ed in un certo luogo) », la quale rientra nell'ambito della protezione offerta dall'art. 15 Cost. Questa lettura, peraltro, sembra anche radicarsi particolarmente bene nella dottrina più risalente, quale P. BARILE, E. CHELLI, voce « *Corrispondenza (libertà di)* », in *Enc. dir.*, X, Milano, Giuffrè, 1962, 743 ss., spec. 744-746.

²⁶ Sui requisiti affinché una specifica manifestazione del pensiero rientri nella tutela offerta dall'articolo 15 Cost. si veda per tutti P. CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Torino, Giappichelli, 2002, 262-263.

²⁷ In questo senso sembra esprimersi C. CHIOLA, *Il fermo postale di stampati periodici contrari al buon costume*, in *Giur. cost.*, 1979, 1169 ss. a commento di Corte cost. 12-26 luglio 1979, n. 92. In tale sentenza la Corte costituzionale rigettava una questione di legittimità, avente ad oggetto il fermo postale di pubblicazioni asseritamente contrarie al buon costume: in questo caso, però, la questione era stata sollevata in rapporto al solo art. 21 Cost., dunque non può trovarsi alcuna affermazione in rapporto agli eventuali profili di illegittimità per violazione dell'art. 15 Cost.

Al contrario, però, se non si volesse riconoscere nella commutabilità²⁸ il valore di elemento caratterizzante la nozione stessa di comunicazione²⁹, ne dovrebbe conseguire la soggezione dei servizi di media audiovisivi a richiesta non tanto all'art. 21 Cost., quanto, piuttosto, all'art. 15 Cost. Seguendo questa linea interpretativa, il divieto *tout court* di fruibilità « a richiesta » di servizi per adulti durante determinate ore del giorno sarebbe difficilmente compatibile con il dettato costituzionale poiché costituirebbe una limitazione della libertà di corrispondenza non disposta tramite provvedimento giudiziario e priva del fine di prevenzione della commissione di reati.

6. IL DIVIETO DI TRASMISSIONE DIURNA DI SERVIZI PER ADULTI: UN'IPOTESI DI INTERPRETAZIONE.

Alla luce dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti è ora possibile avanzare un'ipotesi interpretativa del divieto di trasmissione diurna dei programmi per adulti previsto dall'art. 34, commi 3 e 4, T.U., che appare ragionevolmente confermata da convergenti indicazioni provenienti dal tenore letterale del testo, dalla portata della direttiva comunitaria di cui il Decreto legislativo vuole costituire il recepimento, nonché dai principi costituzionali in materia di pornografia e tutela del buon costume.

In orari diurni il divieto di trasmissione di servizi per adulti è assoluto in relazione a tutti i servizi il cui accesso non sia condizionato, senza che rilevi il fatto che siano forniti solo a richiesta o siano a pagamento. Nondimeno, anche durante il giorno permane la possibilità di trasmettere e fruire servizi per adulti ad accesso condizionato: le modalità tecniche di tale accesso saranno dettagliatamente indicate dall'AGCOM, prevedendo gli « accorgimenti tecnicamente realizzabili » che siano idonei ad escludere che i minori facciano « normalmente » parte della platea dei fruitori.

In conclusione giova rilevare che una diversa interpretazione del precetto normativo, in chiave di totale divieto diurna di trasmissione di servizi per adulti, senza eccezione alcuna, oltre a non essere sostenibile in forza delle considerazioni sin qui esposte,

²⁸ Secondo R. ZACCARIA, *Diritto dell'informazione*, cit., pp. 122 ss., ai parametri della segretezza e della determinatezza dei destinatari dovrebbero aggiungersi anche l'infungibilità dei destinatari stessi e « la volontà di selezionare e, in un certo senso "separare" i propri interlocutori dal resto della collettività », e questo elemento escluderebbe la riconducibilità di fattispecie come quelle in esame dall'ambito di tutela offerto dall'art. 15 Cost., riportandolo, piuttosto, nell'alveo dell'art. 21 Cost.

²⁹ A favore della riconducibilità dell'invio di stampati osceni a mezzo posta nell'ambito della tutela offerta dall'art. 15 della Costituzione si è espressa Corte cost. 2-16 luglio 1968, n. 100: su tale sentenza, sebbene su aspetti diversi, si veda R. GUARINIELLO, *Rapporti tra amministrazione postale e autorità giudiziaria in tema di libertà e segretezza della corrispondenza*, in *Giur. cost.*, 1968, 1592 ss.

comporterebbe una conseguenza difficilmente accettabile. Nella realtà attuale è ampiamente noto che un soggetto adulto possa liberamente accedere a film e programmi per adulti sia tramite la rete internet sia attraverso l'acquisto di dvd e videocassette: lungi dal limitare la presenza della pornografia nella società, dunque, creare una televisione «*porn-free*» non significherebbe altro che manipolare artificialmente la concorrenza e spostare un ingente flusso di denaro verso il mercato on-line (cioè verso i cosiddetti «servizi della società dell'informazione», così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70) e verso le videoteche, con risvolti estremamente problematici sia rispetto alla compatibilità con la normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza sia in relazione al principio costituzionale di eguaglianza.